



## **AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

**DEI COMUNI DI**

***Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate,  
Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.***

**BANDO 2022/S 080-215558**

**Procedura telematica aperta per l'affidamento dei Servizi Area Minori - Servizio Educativo Minori, Servizio Pedagogico Territoriale, Spazio Neutro, Servizio Affidi e di Prossimità Familiare per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2026 (Accordo Quadro) - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

***CIG 9192414BFF***

***CAPITOLATO SPECIALE***

## INDICE

1.	Definizioni .....	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto .....	3
3.	Descrizione dei servizi.....	4
4.	Personale .....	11
5.	Debito informativo .....	15
6.	Durata .....	16
7.	Esecuzione in via d'urgenza .....	16
8.	Valore del contratto .....	16
8.1	Forma del contratto .....	16
9.	Corrispettivi.....	16
10.	Modalità svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio .....	17
10.1	Richieste di attivazione dei servizi.....	17
10.2	Tempi di esecuzione del servizio .....	17
11.	Condizioni dello svolgimento del servizio. ....	17
12.	Verifica di conformità.....	17
13.	Fatturazione e pagamenti.....	18
14.	Penali .....	19
15.	Esecuzione in danno.....	20
16.	Modalità di realizzazione.....	20
17.	Obbligazioni dell'appaltatore .....	20
18.	Codice di comportamento .....	20
19.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .....	21
20.	Revisione prezzi.....	21
21.	Obblighi di riservatezza.....	22
22.	Trattamento dei dati .....	23
23.	Danni e responsabilità .....	25
24.	Polizza Assicurativa .....	25
25.	Subappalto .....	27
26.	Tracciabilità dei flussi finanziari .....	28
27.	Risoluzione del contratto .....	28
28.	Recesso .....	29
29.	Controversie .....	30

## ***1. Definizioni***

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **Amministrazione/Committente:** Azienda Sociale – Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei Comuni del Castanese.
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;
- **Servizio:** Servizi Area Minori - Servizio Educativo Minori, Servizio Pedagogico Territoriale, Spazio Neutro, Servizio Affidi e di Prossimità Familiare per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2026;

## ***2. Disciplina normativa dell'appalto***

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal DL 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, dalla lettera di invito oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale;

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'ART. 54, comma 3 del D.lgs..18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi dell'area minori di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Le disposizioni riportate nel presente Capitolato valgono per tutti i servizi, salvo diversa ed espressa indicazione.

L'entità dei singoli e specifici servizi di cui al presente capitolato ha per Azienda Sociale valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. Il fornitore è, pertanto, tenuto ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicatario per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale. L'effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'Assemblea dei Soci di Azienda Sociale di attivare il servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

Con la conclusione dell'accordo quadro, il Fornitore si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati si intendono accettati pienamente dal Fornitore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

I prezzi per i servizi oggetto dell'accordo quadro si intendono comprensivi di:

- ore di coordinamento;
- materiale e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte del Fornitore del singolo appalto specifico.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

### **3. Descrizione dei servizi**

La presente procedura riguarda i servizi dell'area minori e, nello specifico, il servizio educativo minori, il servizio pedagogico territoriale, lo spazio neutro ed il servizio affidi e di prossimità familiare

I servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, richiamando in particolare:

- Codice Civile – Libro Primo “Delle persone e della famiglia”
- Legge n. 184/83 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” Che prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione”;
- Legge n. 149/2001 “Adozione Affidamento familiare - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile
- Legge n. 328 del 8 novembre 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

- Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che indica, tra le finalità perseguite, quella di promuovere le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori privi dell’assistenza dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni (Regione Lombardia);
- Legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” (Regione Lombardia);
- Legge Regionale 2 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario” (Regione Lombardia);
- Linee Guida Regione Lombardia 2011 e le Linee di Indirizzo Nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità 2017”

I servizi del presente capitolato afferiscono all’area minori e famiglia e proprio per questo non possono prescindere da una riflessione teorico-metodologica sui contesti nei quali si declinano le loro azioni.

Inoltre, il periodo di emergenza sanitaria impone ancora di più l’assunzione di un’ottica di comunità che deve caratterizzare tutti i servizi del presente capitolato seppur nel rispetto delle specificità degli stessi.

I servizi in oggetto devono altresì definire la propria operatività nei contesti ordinari e nei contesti allargati, uscendo “dai propri servizi” per lavorare con e nella comunità di riferimento.

La progettazione e gestione dei servizi deve tenere conto quindi degli elementi peculiari dello sviluppo di comunità, della capacitazione dei territori e della promozione di risorse del contesto formale e informale nonché delle reti in esso attivabili.

La cornice teorico-metodologica di riferimento deve essere curata anche attraverso dispositivi ben definiti, luoghi e strumenti di governance e di coordinamento che i soggetti gestori si impegnano a garantire al fine di costruire un modello di riferimento e le connessioni e integrazioni opportune tra i diversi servizi e nella relazione con la Stazione Appaltante.

Si sottolinea ulteriormente l’accento sull’unicità dell’area di appartenenza dei quattro servizi che di seguito vengono meglio descritti: si intende perseguire in linea generale il superamento dell’attuale suddivisione tra i servizi a favore di una nuova articolazione finalizzata a una maggiore integrazione degli interventi, sia da un punto di vista metodologico sia da un punto di vista operativo – gestionale.

## **SERVIZIO EDUCATIVO MINORI**

Il servizio educativo minori consiste nel complesso di interventi di natura socioeducativa rivolte a minori in situazione di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all’interno del contesto familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento e che si fonda su una relazione educativa con l’educatore di riferimento. Tale intervento si caratterizza come temporaneo, o meglio con tempi ben definiti anche se flessibili stante la natura stessa del lavoro educativo.

Si rende necessario, laddove possibile, non limitare l'intervento educativo al domicilio ma contribuire a creare o ristabilire delle reti di relazioni e delle occasioni di socializzazione anche al di fuori di esso.

Il servizio dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del nucleo familiare affinché si evidenzino un'effettiva possibilità di cambiamento del contesto o la necessità di interventi a tutela del minore, mirando ad indurre un certo grado di autonomia nel bambino/ragazzo, facendo leva sulle sue risorse personali, nonché ad un progressivo e graduale "passaggio di consegne" e di restituzione di ruoli e funzioni dall'operatore alla famiglia, laddove è possibile.

Il Servizio rivolto ai minori e ai loro genitori in situazioni di vulnerabilità ha la finalità di promuovere le competenze genitoriali, sostenere la relazione genitori e figli e tutelare e salvaguardare lo sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di una adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli, attraverso un'azione educativa individualizzata.

Si precisa altresì che il Servizio dovrà assumere un'ottica sistemica e un approccio di lavoro di comunità, nel rispetto della progettazione educativa personalizzata.

Il Servizio Educativo Minori (S.E.M.) dovrà essere svolto prevalentemente nei giorni feriali, sulla base della programmazione dell'intervento individualizzato così come previsto nel progetto educativo individuale definito in modo condiviso con i servizi invianti, con la famiglia e con eventuali altri soggetti coinvolti (per es. la scuola, l'U.O.N.P.I.A.).

Si evidenzia che nella progettazione e nella condivisione del percorso di intervento dovrà essere coinvolta in modo attivo e partecipato la famiglia e, laddove possibile, la rete formale e informale.

Il servizio dovrà essere svolto presso l'abitazione del minore ovvero presso spazi esterni secondo quanto previsto dal progetto educativo e dagli obiettivi previsti.

L'articolazione oraria, il numero di ore destinate ai singoli percorsi educativi e il tempo di durata dell'intervento dovranno essere definiti sempre nella progettazione educativa individualizzata e condivisa, la quale dovrà essere soggetta a verifiche periodiche al fine di garantire il monitoraggio delle azioni e delle finalità e l'eventuale necessaria riprogettazione.

**Il servizio prevede un monte ore di cui all'art. 3 tabella 2 del disciplinare di gara. Giorni e orari sono stabiliti dall'équipe del servizio in relazione alle esigenze di progettazione e di programmazione degli interventi, sempre in accordo con la Responsabile individuata da Azienda Sociale.**

### **SERVIZIO PEDAGOGICO TERRITORIALE**

Nel sistema educativo e scolastico attuale assume un ruolo importante il servizio di pedagogia territoriale che ha la finalità di accompagnare efficacemente il percorso di crescita e di apprendimento dei minori in formazione e sostenere ed integrare il lavoro didattico e educativo dei docenti, degli educatori, delle figure professionali coinvolte nella scuola e degli adulti di riferimento.

Il servizio di pedagogia territoriale deve definire e ridefinire i propri compiti e funzioni alla luce della nuova domanda educativa emergente e dell'aumento di situazioni di fragilità che

caratterizzano il percorso scolastico dei bambini e dei ragazzi. Il servizio inoltre deve essere ripensato anche alla luce del periodo di emergenza sanitaria che ha pesato in maniera importante proprio sui contesti educativi e scolastici. Il servizio dovrà altresì assumere un ruolo sociale e, alla luce di questo, lavorare sul contesto scolastico ed extrascolastico al fine di promuovere una cultura dell'infanzia, dei suoi diritti e dei suoi bisogni, in un'ottica di sviluppo di una comunità che si prende cura dei suoi bambini e ragazzi.

Gli interventi dovranno quindi prevedere attività di consulenza e di supporto, condivisione di strategie migliorative nella gestione della classe e nelle scelte di carattere pedagogico, colloqui di consulenza con i docenti che li richiedano, lavoro in rete in ambito orizzontale (plessi diversi), verticale (ordini di scuola diversi) e trasversale ai diversi ambiti di intervento (genitori, alunni, personale docente e ATA), azioni di accompagnamento e di sostegno alle famiglie.

Il servizio ha lo scopo di integrare, facilitare e promuovere la costruzione di interventi efficaci sul piano educativo, didattico, formativo e relazionale a favore dei bambini e dei ragazzi, nei servizi educativi per la prima infanzia, nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Il pedagogo ha il compito di mettere in rete i servizi sociali, sanitari e educativi per meglio definire i progetti individualizzati per i minori e le loro famiglie.

Il servizio di pedagogia territoriale deve garantire un costante e adeguato lavoro in rete con i servizi socioeducativi di Azienda Sociale e con i servizi specialistici territoriali al fine di affrontare in maniera integrata le problematiche e le difficoltà dei minori, nel rispetto delle Linee di Indirizzo Nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità 2017".

Il servizio deve altresì garantire un ruolo pedagogico non prettamente clinico ma maggiormente educativo, si richiede che il pedagogo possa essere una figura professionale dinamica e flessibile in grado di offrire formazione, sostegno, strumenti progettuali e progetti di intervento adeguati alle singole necessità con la finalità di migliorare il benessere nei diversi contesti di vita.

Il servizio di pedagogia territoriale e gli operatori coinvolti assumono un'ottica di lavoro di comunità, al fine di garantire un'azione sistemica sui contesti e nei contesti di riferimento

Il servizio dovrà definire una cornice di riferimento metodologica e operativa condivisa che orienti le azioni sul territorio costruendo un modello uniforme nelle sue linee generali.

Il servizio di pedagogia territoriale è rivolto a qualsiasi ordine e grado di scuola presente sul territorio e su espressa richiesta delle Amministrazioni Comunali; si delinea pertanto come la possibilità di offrire un intervento qualificato e concretamente funzionale alle sempre maggiori richieste di supporto da parte dei mondi educativi familiari e scolastici istituzionali ma anche dalla comunità educante territoriale di riferimento, a fronte dei diversi bisogni educativi e di apprendimento rilevati dentro e fuori dalla scuola.

Gli interventi e le progettazioni specifiche dovranno essere ben pianificati e declinati ad ogni inizio anno scolastico per ogni istituto scolastico destinatario del servizio e condivise con il Dirigente o Coordinatore Scolastico e la Responsabile d'Area di Azienda Sociale.

Anche le progettualità attivate durante il corso dell'anno scolastico dovranno essere condivise come sopra.

Le finalità del servizio sono le seguenti:

- Accompagnare e sostenere il contesto scolastico quale contesto importante di sviluppo e promozione dei bisogni evolutivi dei bambini, dal punto di vista educativo-didattico e non solo.
- Aiutare i bambini ed i ragazzi che presentano bisogni educativi e di apprendimento, supportando il contesto scuola, la famiglia e la comunità territoriale, nella ricerca di modalità e di supporti utili a rendere l'esperienza scolastica positiva.
- Sostenere i genitori e gli adulti di riferimento nei loro compiti educativi, promuovendo una genitorialità positiva e valorizzando le competenze di cui sono portatori.
- Supportare i docenti, sempre più pressati dalle richieste istituzionali (normative, programmazione, scarsità di risorse) per affrontare in modo integrato e sinergico i bisogni educativo-didattici, al fine di garantire una reale inclusione, anche attraverso una didattica personalizzata e innovativa, in linea con il PTOF e con le linee operative delle scuole.
- Contribuire a realizzare un'esperienza scolastica positiva, sia come contesto educativo che didattico, attraverso l'attivazione di canali di dialogo, sperimentazione, ricerca e condivisione di esperienze.
- Promuovere e sostenere percorsi di collaborazione e di integrazione tra scuola, famiglia, servizi e territorio, affinché tutte le figure in gioco possano essere risorse in un'ottica di comunità educativa.

**Il servizio prevede un monte ore di cui all'art. 3 tabella 2 del disciplinare di gara. L'articolazione del servizio e il calendario di lavoro sono stabiliti dall'équipe del servizio in relazione alla progettazione e alla programmazione delle azioni trasversali al servizio e alle azioni specifiche condivise con le scuole, in accordo con la Responsabile individuata da Azienda Sociale.**

## **SPAZIO NEUTRO**

Il servizio di Spazio Neutro, finalizzato al mantenimento dei legami generazionali ed al sostegno alla genitorialità, assicura il diritto di visita e di relazione tra il minore e le figure adulte di riferimento e/o i suoi fratelli attraverso la creazione di un luogo rassicurante, accogliente e sicuro dove la relazione tra i soggetti è facilitata e tutelata dalla presenza di operatori professionali.

È rivolto ai minori (0-18 anni) e alle loro famiglie, inviati dai Servizi Sociali Comunali e dal Servizio Minori e Famiglia e interessati da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nell'attivazione e realizzazione degli interventi di competenza, dovranno quindi considerarsi prioritariamente i bisogni dei minori in ordine alla tutela ed alla protezione e, contestualmente, alla salvaguardia, per quanto possibile, della relazione con entrambi i genitori, con i fratelli, con le figure familiari significative e dei legami che ne derivano.

Soprattutto i genitori dovranno essere sostenuti nel mantenimento e/o nel percorso di ricostruzione della genitorialità, anche in un'ottica di promozione e sostegno all'autonomia degli incontri.

Lo Spazio Neutro, da intendersi come processo chiaramente definito e, per quanto possibile, limitato nel tempo, contribuisce alla valutazione delle dinamiche figli/genitori, della genitorialità e della recuperabilità genitoriale, fornendo ai Servizi ed all'Autorità Giudiziaria elementi utili a valutazioni più complessive.



Il servizio dovrà, quindi, perseguire i seguenti obiettivi.

- promuovere il mantenimento di una relazione significativa tra il minore allontanato dal nucleo d'origine con il/i genitore/i non affidatario o altri familiari e fornire supporto affinché detta relazione possa essere ristabilita;
- attuare interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra minore e genitore/i non affidatario, o altri parenti e ridurre ed attenuare le tensioni connesse all'incontro, al fine di proteggere i minori da condizioni eccessivamente "stressanti";
- realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano tra i soggetti coinvolti al fine di fornire elementi utili alla più complessiva valutazione dei servizi e dell'autorità Giudiziaria competenti sul caso;
- garantire uno spazio-fisico-relazionale ed emotivo, rassicurante, accogliente e sicuro per gli incontri del minore con il/i genitore/i o altri familiari;
- assicurare una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto in presenza del minore;
- promuovere ed accompagnare i genitori a ritrovare capacità di accoglimento, anche emotivo, del figlio e favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e realizzare l'accompagnamento in percorsi di autonomia.

Il servizio di Spazio Neutro dovrà lavorare in rete con i servizi inviati e con tutti i servizi eventualmente coinvolti, interni ed esterni ad Azienda Sociale.

**Il servizio prevede un monte ore di cui all'art. 3 tabella 2 del disciplinare di gara, per almeno n. 45 casi in carico, articolato su una settimana di 6 giorni (escluso la domenica). Giorni e orari sono stabiliti dall'équipe del servizio in relazione alle esigenze di programmazione degli interventi, in accordo con la Responsabile individuata da Azienda Sociale.**

Il servizio di Spazio Neutro dovrà essere erogato presso la sede individuata nel territorio del Comune di Castano Primo (MI).

Azienda Sociale potrà valutare durante l'esecuzione del contratto una diversa dislocazione della sede che consenta funzionalità ed efficienza del servizio, ma anche capillarità degli interventi, tenuto conto di variabili organizzative ed economiche.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione del servizio altre sedi o spazi che rientrino nella propria disponibilità e vengano ritenute utili ai fini di un migliore funzionamento delle attività, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Azienda Sociale.

Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, utenze, affitto, sono a carico della stazione appaltante.

L'operatore economico dovrà farsi carico delle attrezzature informatiche e dei beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività. Spetta al soggetto aggiudicatario la dotazione informatica utile e funzionale all'espletamento del servizio. Il personale del Fornitore ha l'onere di prendersi cura dello spazio e delle attrezzature messe a disposizione, verificando anche lo stato d'uso del materiale ludico.

## **SERVIZIO AFFIDI E DI PROSSIMITA' FAMILIARE**

Il Servizio Affidi e di Prossimità Familiare si colloca all'interno di una serie di azioni che Azienda Sociale ha posto in atto con l'obiettivo di arrivare ad un miglioramento e potenziamento degli interventi in tema di tutela minorile. Il Servizio si occupa della sensibilizzazione e conoscenza delle diverse forme di accoglienza e dell'individuazione di gruppi di famiglie disponibili all'esperienza dell'affido e dell'affiancamento familiare.

Il servizio dovrà dedicare una parte della propria operatività alla progettazione e realizzazione di percorsi innovativi in tema di accoglienza, alla luce delle Linee Guida Regione Lombardia 2011 e le Linee di Indirizzo Nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità 2017", sviluppando percorsi di prossimità familiare e di sviluppo di comunità.

La prossimità familiare deve essere intesa come una forma leggera di accoglienza in cui una famiglia o una singola persona volontaria mette a disposizione del proprio tempo per aiutare un'altra famiglia che necessita di un sostegno temporaneo rispetto alla cura dei propri figli. È un intervento di carattere preventivo rivolto a nuclei che non hanno una rete familiare di sostegno, a famiglie che faticano a conciliare tempi di vita e di lavoro, a bambini e ragazzi che manifestano fragilità in ambito socio-scolastico. La prossimità è un'esperienza che si basa su relazioni di mutuo-aiuto a partire da bisogni specifici.

Si caratterizza per l'aiuto a genitori che vivono una situazione momentanea di affaticamento e che vengono aiutati dalle famiglie di prossimità a svolgere alcune funzioni educative quotidiane che non richiedano un particolare carico assistenziale. La finalità principale mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini, creando nuove forme di sostegno ai compiti di cura ed agli impegni educativi che ogni giorno caratterizzano la vita delle famiglie.

La prossimità familiare consente di pensare alla cura come ad un sistema a rete, dove gli interventi per il benessere diventano interventi di rete. Le famiglie in difficoltà vengono sostenute e accompagnate da altre famiglie, creando una rete, una condizione di reciprocità. La prossimità familiare fa emergere la mutualità dell'aiuto e può diventare un efficace strumento del principio di sussidiarietà.

Dovrà essere promossa la comunicazione di risorse e bisogni delle famiglie, affinché possano nascere e svilupparsi azioni di reciproco sostegno in un'ottica di benessere collettivo.

Il Servizio Affidi e di Prossimità Familiare dovrà lavorare in rete con i servizi sociali e socioeducativi, interni ed esterni ad Azienda.

**Il servizio prevede un monte ore di cui all'art. 3 tabella 2 del disciplinare di gara. Giorni e orari sono stabiliti dall'équipe del servizio in relazione alle esigenze di programmazione degli interventi, in accordo con la Responsabile individuata da Azienda Sociale.**

Il Servizio Affidi e di Prossimità Familiare potrà utilizzare un ufficio presso la sede del Servizio Minori e Famiglia, in via Matteotti 17 a Castano Primo (MI) previa programmazione condivisa con Azienda Sociale.

Azienda Sociale potrà valutare durante l'esecuzione del contratto una diversa dislocazione della sede che consenta funzionalità ed efficienza del servizio, ma anche capillarità degli interventi, tenuto conto di variabili organizzative ed economiche.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione del servizio altre sedi o spazi che rientrino nella propria disponibilità e vengano ritenute utili ai fini di un migliore funzionamento delle attività, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Azienda Sociale.

Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, utenze, affitto, sono a carico della stazione appaltante.

L'operatore economico dovrà farsi carico delle attrezzature informatiche e dei beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività. Spetta al soggetto aggiudicatario la dotazione informatica utile e funzionale all'espletamento del servizio. Il personale del Fornitore ha l'onere di prendersi cura dello spazio e delle attrezzature messe a disposizione.

L'operatore dovrà dichiarare la propria disponibilità a presentare domanda di accreditamento a Regione Lombardia ai sensi della DGR 2856/2020 - RETI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE SOSTENUTE DA EQUIPE PROFESSIONALE. DETERMINAZIONI - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PIANI).

#### **4. Personale**

##### **4.1 – Personale: requisiti e funzioni**

Per l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto, l'operatore economico dovrà impiegare esclusivamente personale adeguatamente formato nella specifica attività richiesta dal presente capitolato

In base al servizio specifico (Servizio di Spazio Neutro, Servizio Affidi, Servizio Educativo Minori e Servizio di Pedagogia Territoriale), dovrà essere impiegato il seguente personale:

- a) **Educatore** in possesso del diploma di educatore professionale o laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente;
- b) **Psicologo** in possesso di laurea in psicologia o titolo equipollente, iscritto all'Albo Professionale;
- c) **Pedagogista** in possesso di laurea in scienze pedagogiche o titolo equipollente;
- d) **Assistente Sociale** in possesso di laurea in servizio sociale o titolo equipollente, iscritto all'albo professionale degli assistenti sociali
- e) **Referente del Servizio/Coordinatore** in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in psicologia e iscrizione all'Albo degli Psicologi; e/o laurea in Servizio Sociale e iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali; e/o Laurea in Scienze Pedagogiche; e/o laurea in Scienze dell'Educazione e/o possesso del titolo di Educatore Professionale, con esperienza nel ruolo di referente/coordinatore di almeno tre anni nei servizi oggetto del presente appalto. Sono ammesse anche lauree equipollenti se affiancate da un'esperienza specifica nel servizio di riferimento o di coordinamento almeno quinquennale.

Il Referente del Servizio/Coordinatore deve sovrintendere all'attività dei Servizi, e nello specifico:

- Coordina il lavoro dell'équipe e è referente per eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del Servizio stesso;
- Promuove il lavoro di rete favorendone la partecipazione degli operatori;

- Svolge funzione di riferimento per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo, deve sovrintendere nello specifico all'organizzazione e gestione del Servizio anche dal punto di vista amministrativo nonché all'attuazione del Capitolato e alle verifiche degli obblighi contrattuali.
- Risponde di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati da Azienda Sociale.

Nel progetto di espletamento del servizio richiesto in sede di gara dovranno essere indicate le figure individuate per l'espletamento dello stesso, il monte ore annuo stimato suddiviso per le varie tipologie di attività previste.

Si precisa che la modalità di svolgimento di ciascun servizio si concentra sul lavoro d'équipe, formata dagli operatori (di cui all'elenco sopra indicato).

L'équipe svolge importanti funzioni di progettazione e di pianificazione delle attività e di confronto tecnico sulla gestione degli interventi in essere e in avvio; costituisce un luogo di riflessione e crescita professionale degli operatori.

Nell'ambito del lavoro di équipe si presterà particolare attenzione al mantenimento costante e continuativo di un confronto con gli altri soggetti della rete, con particolare attenzione al raccordo con i servizi titolari della presa in carico dei minori.

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

L'operatore economico dovrà rispettare gli obblighi previsti dall' ART. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Fornitore si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del singolo appalto specifico, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

Il Fornitore si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alle ditte aggiudicatricie in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora il fornitore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, previa valutazione della gravità e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Fornitore.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, Il Fornitore si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione del Fornitore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

Si precisa che l'elenco del personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio è riportato all'art. 25 del disciplinare di gara.

#### **4.2. Personale: formazione**

Il Fornitore si impegna a garantire al proprio personale supervisione tecnica e interventi di formazione specifica per almeno 20 ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti dovranno essere concordati con Azienda Sociale, in base alle esigenze che emergeranno dalle equipe degli operatori e dalle specifiche problematiche dei casi segnalati, senza alcun onere aggiuntivo per Azienda Sociale.

Alcuni percorsi formativi potranno essere realizzati in modo condiviso e integrato con le scuole, con gli operatori sociali del territorio e con la rete e saranno specificatamente declinati in riferimento al ruolo e all'area di intervento degli operatori coinvolti.

Il piano della formazione deve essere comunicato ad Azienda Sociale con cadenza almeno annuale, in occasione della firma dei singoli contratti d'appalto.

#### **4.3. Personale a carico di Azienda Sociale**

È a carico di Azienda Sociale: il Responsabile del Servizio con compiti di programmazione monitoraggio, verifica e raccordo con le amministrazioni socie di Azienda Sociale e con le Scuole coinvolte.

#### **4.4. Personale: requisiti generali**

L'aggiudicataria fornisce a Azienda Sociale i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.

L'aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l'organico.

L'aggiudicataria informerà Azienda Sociale delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la committente comunicherà al Fornitore e, se nel caso, all'ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Fornitore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, il Fornitore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.

Il Fornitore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.

#### **4.5. Personale: accertamento dei requisiti**

L'aggiudicataria si impegna a trasmettere a Azienda Sociale prima dell'avvio dei singoli servizi (appalti specifici) l'elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare Azienda Sociale di ogni variazione riguardo il personale utilizzato.

Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.

Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria.

Spetta in ogni caso alla direzione di Azienda Sociale l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all'aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell'unità di personale con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate.

Nel caso, l'aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato, a insindacabile giudizio di Azienda Sociale, potrà essere immediatamente rimosso dall'incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempienza contrattuale.

#### **4.6. Personale: comportamento del personale**

Il personale del Fornitore nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.

Tale comportamento dovrà recepire anche eventuali regolamenti, protocolli e disposizioni in vigore nelle scuole.

#### **4.7. Personale: condizioni contrattuali per il personale**

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

Azienda Sociale richiede all'aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto "salario convenzionale", e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia. Si ricorda che l'applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest'ultima e mai si configura come obbligo cogente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.

L'aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l'adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Azienda Sociale potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Stazione Appaltante potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Azienda Sociale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Fornitore. In questo caso, Azienda Sociale interdirà la partecipazione del Fornitore a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, Azienda Sociale potrà interdire la partecipazione dell'aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.

#### **4.8. Personale: orario di lavoro**

L'aggiudicataria provvederà a registrare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un'organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato: tale registrazione dovrà essere parte integrante della rendicontazione richiesta dalla Stazione Appaltante, come da successivo art.5.

#### **4.9. Personale: turn over, sostituzioni**

Al fine di garantire continuità nel servizio, elemento importante per tutti i servizi oggetto d'appalto, salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l'adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L'aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l'elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti di Azienda Sociale.

### **5. Debito informativo**

Il Fornitore si impegna:

- a garantire una verifica costante dei servizi oggetto d'appalto nonché all'assolvimento del debito informativo così come meglio indicato nei punti successivi;
- a presentare una rendicontazione quantitativa trimestrale e una relazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo fatto salvo per il servizio di pedagogia territoriale per il quale la relazione medesima dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 luglio in riferimento all'anno scolastico appena concluso. Le relazioni dovranno essere presentate sulla base di uno schema elaborato in modo condiviso con Azienda Sociale, evidenziando criticità e difficoltà, nonché suggerimenti e proposte utili alla ridefinizione degli stessi;

- a garantire eventuali ulteriori rendicontazioni richieste dalla Stazione Appaltante su specifiche progettualità nelle quali l'Aggiudicataria potrà essere coinvolta.

## **6. Durata**

La durata del servizio (escluse le eventuali opzioni) è pari a 48 mesi, l'operatore economico deve avviare l'esecuzione del servizio entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).

Il termine decorre dalla data di avvio dell'esecuzione.

## **7. Esecuzione in via d'urgenza**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

## **8. Valore del contratto**

Il valore del contratto è stimato in complessivi € 1.632.414,65, al netto del ribasso praticato in sede di gara.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

### Clausole eventuali:

- L'Amministrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per una durata di ulteriori 24 mesi e per un importo contrattuale annuo ulteriore massimo di € 816.207,33 IVA esclusa, previa comunicazione al soggetto affidatario tre mesi prima della scadenza.

### **8.1 Forma del contratto**

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica in forma di scrittura privata;

Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

## **9. Corrispettivi**

Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando il prezzo unitario, al netto dello sconto offerto in sede di gara, del servizio ordinato per la quantità richiesta

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili



indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

## **10. Modalità svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio**

### **10.1 Richieste di attivazione dei servizi**

- Le richieste per i singoli servizi verranno inviate a cura dei Responsabili di Servizio di Azienda Sociale;
- Le richieste conterranno i dettagli relativi allo specifico servizio e alla durata;
- I servizi verranno realizzati prevalentemente nel territorio dei Comuni Soci di Azienda Sociale: Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghella.

### **10.2 Tempi di esecuzione del servizio**

- I servizi dovranno essere attivati entro 15 giorni di calendario dalla richiesta, fatte salve specifiche situazioni che dovranno essere valutate con i Responsabili di Servizio.

## **11. Condizioni dello svolgimento del servizio.**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto ( o della lettera – contratto), resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

## **12. Verifica di conformità**

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I servizi che non dovessero superare la verifica di conformità dovranno essere ritirati e sostituiti con altri idonei entro 5 giorni dalla data della richiesta e le operazioni di verifica di conformità saranno ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico del fornitore. In questo caso il Fornitore non avrà diritto a maggiorazioni e/o a supplemento di prezzo, né potrà chiedere una proroga dei tempi di esecuzione.

### **13. Fatturazione e pagamenti.**

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5 del d.lgs.50/2016, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica di conformità/emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

In relazione alle fatturazioni ed ai pagamenti si precisa quanto segue:

1. Le ritenute dello 0,50 % da applicarsi su ogni fattura ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs.50/2016 e dell'art. 9 del Capitolato speciale, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, assumono rilevanza ai fini IVA, e conseguentemente, dovranno essere fatturate al committente, compresa la relativa IVA, nel momento in cui verranno svincolate;
2. Ai sensi del Decreto 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione, "*Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni*", saranno rifiutate le fatture elettroniche per omessa o errata indicazione del numero di determinazione dirigenziale di impegno di spesa, i cui dati saranno comunicati unitamente all'ordinativo della fornitura/servizio.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse

inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

#### **14. Penali**

Il servizio dovrà essere eseguito attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del capitolato e del contratto, che comprenderà l'offerta progettuale presentata.

Sulla base delle osservazioni rilevate dagli organi di controllo, Azienda Sociale farà pervenire per iscritto al Fornitore le osservazioni e le contestazioni relative alle singole inadempienze. Se entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione il Fornitore non fornirà alcuna controprova atta a giustificare l'accaduto, Azienda Sociale potrà applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione, rispetto alla data di inizio e durata della prestazione: euro 500,00;
- per ogni mancata comunicazione dell'elenco del personale operante e delle sostituzioni/variazioni effettuate, entro i 5 giorni dalla richiesta: euro 500,00;
- per mancata esposizione del logo di Azienda Sociale su materiale informativo e di comunicazione: euro 100,00. La penale sarà applicata ogni qualvolta sia riscontrato tale inadempimento.
- per mancata effettuazione delle procedure di passaggio delle situazioni in carico tra gli operatori: euro 300,00 per caso;
- per ingiustificato ritardo nella presentazione della rendicontazione ad Azienda Sociale, entro 15 giorni dalla richiesta: euro 200,00;
- utilizzo di personale non avente i prescritti requisiti e titoli di studio: € 1.000,00 oltre l'obbligo di immediata sostituzione del personale;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempiimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## 15. *Esecuzione in danno*

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

## 16. *Modalità di realizzazione*

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.

Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del **direttore dell'esecuzione** e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

## 17. *Obbligazioni dell'appaltatore*

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- Effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti PEC, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del responsabile operativo;

## 18. *Codice di comportamento*

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. e dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante.

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it); il Codice di comportamento di Azienda Sociale è reperibile sul profilo del committente <http://www.aziendacastano.it> sezione "Amministrazione Trasparente" (sottosezione "Disposizioni Generali" / "Atti Generali").

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **19. *Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro***

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

## **20. *Revisione prezzi***

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con Legge n.25 del 28 marzo 2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di beni/servizi che determinano variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto, esso trasmette al RUP apposita richiesta di revisione prezzi.

Alla richiesta di revisione prezzi dovrà essere allegata la documentazione probatoria idonea a comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

La richiesta di revisione prezzi non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Specularmente, il RUP può attivare la procedura di revisione prezzi di seguito indicata in caso di variazioni dei prezzi in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile

## **21. *Obblighi di riservatezza***

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

## **22. *Trattamento dei dati***

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché del Regolamento sulla protezione dei dati personali dell'Ente, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 24 ottobre 2018, la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

### **Finalità del trattamento**

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad Azienda Sociale in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Azienda Sociale, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Natura del conferimento**

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

#### **Processo decisionale automatizzato**

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

#### **Diritti dell'interessato**

- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento**



- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

#### **Consenso del concorrente/interessato**

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

### **23. *Danni e responsabilità***

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

### **24. *Polizza Assicurativa***

Le ditte appaltatrici risponderanno direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia le ditte sono tenute a contrarre e presentare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa, debitamente quietanzata, con le seguenti caratteristiche:

Azienda Sociale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

Le aggiudicatarie assumeranno a proprio carico l'onere di garantire Azienda Sociale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

Il Fornitore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;

c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona; la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;

d) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;

e) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;

f) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui Il Fornitore si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

L'aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui Il Fornitore si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

La polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto.

Copia delle suddette polizze, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata a Azienda Sociale al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, Il Fornitore è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto da Azienda Sociale.

Ogni anno l'aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa

esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

## **25. Subappalto**

Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura all'aggiudicatario della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## **26. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

## **27. Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;

- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- i) in caso di mancato rispetto Patto di Integrità di Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N° DGR XI/1751 del 17/06/2019;
- l) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- m) In caso di subappalto non autorizzato;
- m) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- n) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- o) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

## **28. Recesso**

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (*solo se già accettati dal direttore dell'esecuzione o – se non nominato – dal RUP*), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **29. Controversie**

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Busto Arsizio.

Il Direttore

Dott.ssa Laura Puddu